

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 31

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 69/1976